

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 13/05/2025

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato in data 22.05.2013 un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento e, in data 09.10.2017, un contratto di finanziamento mediante cessione pro-solvendo di un quinto dello stipendio, entrambi estinti anticipatamente. Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.

Parte resistente, nelle controdeduzioni precisa in via preliminare di essere subentrata, a seguito di incorporazione per fusione inversa, a pieno diritto ed a titolo universale in tutte le attività, le passività, i diritti, gli obblighi ed i rapporti contrattuali, nessuno escluso, riferibili al soggetto con il quale è stato *ab origine* concluso il contratto.

Eccepisce quindi, in relazione al contratto di delegazione di pagamento, di aver riconosciuto a favore della parte ricorrente, in sede di conteggio estintivo, oltre ad un abbuono degli interessi non maturati per le 33 rate residue pari ad € 463,10, anche il rimborso di € 309,02 a titolo di "commissioni finanziarie" e di € 482,37 a titolo di "commissioni di intermediazione" e "di aver ulteriormente provveduto, a seguito del reclamo, a restituire al ricorrente ulteriori € 240,70, a titolo di ristoro degli oneri relativi alle "commissioni finanziarie", "commissioni di intermediazione" ed alle "spese di istruttoria",

maggiorati degli interessi legali. Eccepisce quindi la non ripetibilità delle “commissioni rete esterna”, in quanto riguardanti costi esattamente corrispondenti a quanto fatturato all’espONENTE dall’intermediario del credito ed integralmente maturati per il solo fatto della stipula del contratto e la non ripetibilità delle “commissioni finanziarie”, in quanto aventi natura *up front*, tuttavia oggetto di rimborso in sede di conteggio estintivo, in ottica di maggior favore per il cliente. Ribadisce pertanto di aver rimborsato, in sede di conteggio estintivo, € 482,37 a copertura degli oneri indicati come “commissioni rete esterna” (€79,20) e “commissioni di intermediazione” (€402,99). Eccepisce quindi la non ripetibilità delle spese di istruttoria in quanto aventi natura *up front* e la piena conformità delle previsioni contrattuali con l’art. 125-sexies TUB, con l’art. 6-bis del DPR 180/50, con le “Disposizioni di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” e con la Delibera n. 145 “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio” emanata il 30 marzo 2018. Richiama a tal riguardo il procedimento C-555/21 della Corte di Giustizia Europea, che avrebbe superato la portata della precedente pronuncia Lexitor. Eccepisce inoltre la carenza di legittimazione passiva in relazione alle “commissioni rete esterna”, in quanto *accipiens* effettivo delle stesse non è la resistente ma un soggetto terzo, osservando che constano a tal riguardo numerosi precedenti del giudice ordinario.

Relativamente al contratto di cessione del quinto dello stipendio dichiara di aver rimborsato, successivamente al reclamo, l’importo di € 661,71, maggiorato degli interessi legali ed eccepisce la natura *up front* delle “commissioni di attivazione” e delle “spese di istruttoria” insieme alla non ripetibilità delle “commissioni rete esterna”, in quanto riguardanti costi esattamente corrispondenti a quanto fatturato all’espONENTE dall’intermediario del credito ed integralmente maturati per il solo fatto della stipula del contratto. Evidenzia l’avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, di € 2235,93 a titolo di “commissioni di gestione”. Sostiene quindi la piena conformità delle previsioni contrattuali con l’art. 125-sexies TUB, con l’art. 6-bis del DPR 180/50, con le “Disposizioni di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” e con la Delibera n. 145 “Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio” emanata il 30 marzo 2018 e richiama ancora il procedimento C-555/21 della Corte di Giustizia Europea. Ribadisce la carenza di legittimazione passiva in relazione alle “commissioni rete esterna”, in quanto *accipiens* effettivo delle stesse non è la resistente ma un soggetto terzo.

Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sul diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del suo costo totale, con conseguente obbligo, ai sensi dell’art. 125sexies, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell’intermediario dell’importo della quota degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Due sono i contratti in relazione ai quali sono chiesti gli oneri non goduti.

Dalla documentazione prodotta si evince che il contratto di delegazione di pagamento (A) è stato anticipatamente estinto nell’agosto 2020, dopo il pagamento di 87 rate sulle 120 contrattualmente previste. Dal conteggio estintivo emerge uno storno di € 463,10 quale “Bonifico interessi a scalare..”, uno storno di € 309,02 per “commissioni finanziarie” ed

uno di €482,37 per “commissioni di intermediazione”. È in atti conforme quietanza liberatoria.

Il contratto di cessione del quinto (B) risulta estinto nel gennaio 2022, dopo il pagamento di 48 rate sulle 120 contrattualmente previste. Dal conteggio estintivo emerge uno storno di € 4.161,11 quale “Bonifico interessi a scalare..” ed uno storno di € 2.235,93 per “commissioni gestione”. È in atti conforme quietanza liberatoria.

Il Collegio preliminarmente precisa che la resistente sottolinea che non avendo incassato direttamente l’importo corrispondente alla voce di costo che spetta all’intermediario del credito, contratti A e B, non potrebbe essere tenuta ad alcuna restituzione difettando, conseguentemente, in capo alla medesima la legittimazione passiva. Sul punto, il Collegio richiama il costante orientamento dell’ABF, in base al quale non assume rilevanza la destinazione finale dell’importo pagato dal cliente, poiché “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” del quale il soggetto concedente il credito è a conoscenza” (Cit. Collegio Torino, decisione n. 10337/2020).

Tanto premesso il Collegio, richiamata la sentenza n. 263/22 della Corte Costituzionale, rileva che per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, pacificamente anche ai contratti di finanziamento erogati sotto forma di cessione del quinto, non oggetto di esenzione alcuna, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l’originario art. 125 *sexies* Tub, pacificamente applicabile in base al consolidato orientamento dei Collegi territoriali ai contratti di finanziamento mediante cessione del quinto, come interpretato alla luce della decisione resa dalla Corte Giustizia (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell’11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*), con la quale è inequivocabilmente sancito il diritto del consumatore che rimborsi anticipatamente il debito “alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte” e, sulla base di questa, già stabilito dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta).

Il Collegio precisa infine di non ritenere che il contesto come sopra delineato sia modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all’art. 27- rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”, così recita: “1. All’articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «*Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte*”.

Il Collegio richiama pertanto l’indirizzo interpretativo dell’ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle

rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi “costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale” (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Tanto premesso, si esaminano le commissioni previste dai contratti. Con riferimento al contratto A il Collegio ritiene di confermare l’orientamento dei Collegi territoriali, in base al quale è valida, se conosciuta dal cliente, la distinzione contrattuale tra componente *up front* e componente *recurring*. Ciò sia per le commissioni finanziarie, le cui percentuali di rimborso sono diverse a seconda che l’erogazione sia diretta o avvenga in qualità di mandataria (cfr. SECCI), sia per le commissioni di intermediazione che per quella “rete esterna”. Ritiene debbano poi classificarsi *up front* le spese di istruttoria. Con riferimento alle franchigie previste dal contratto per il rimborso della componente *recurring* delle “commissioni finanziarie” e delle “commissioni di intermediazione”, si evidenzia che lo stesso intermediario, nell’indicare i rimborsi dovuti, le ha applicate sull’intero ammontare della commissione. Applicando suddetti principi e criteri, tenuto conto dei rimborsi già effettuati, la somma residua da rimborsare è pari, arrotondata all’unità (“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia, 2020, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25), ad € 16,00, calcolata come da tabella:

rate complessive	120	rate scadute	87	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	33	TAN	5,20%					
Denominazione	% rapportata al TAN	8,70%						
<i>Commissioni finanziarie al 60% recurring -400 franchigia</i>			962,47 €	Recurring	264,68 €	309,02 €	-44,34 €	
<i>Commissioni finanziarie al 40% upfront</i>			908,31 €	Up front	79,03 €		79,03 €	
<i>Upfront su franchigia</i>			400,00 €	Up front	34,80 €		34,80 €	
<i>Commissioni intermediazione al 60% recurring -400 franchigia</i>			1.305,44 €	Recurring	359,00 €	482,37 €	-123,37 €	
<i>Commissioni intermediazione al 40% upfront</i>			1.136,96 €	Up front	98,92 €		98,92 €	
<i>Upfront su franchigia</i>			400,00 €	Up front	34,80 €		34,80 €	
<i>Spese di istruttoria</i>			450,00 €	Up front	39,15 €		39,15 €	
<i>Commissioni rete esterna al 70% upfront</i>			672,00 €	Up front	58,47 €		58,47 €	
<i>Commissioni rete esterna al 30% recurring</i>			288,00 €	Recurring	79,20 €		79,20 €	
<i>Ulteriori rimborsi</i>			0,00 €		0,00 €	240,70 €	-240,70 €	
Totale							15,96 €	

Per quanto riguarda il contratto B, questo Collegio ha già avuto modo di rilevare la natura *up front* delle Commissioni di attivazione mentre, a causa della loro opacità, ritiene siano da qualificarsi *recurring* le spese di istruttoria e le commissioni rete esterna, così come per definizione le commissioni di gestione. Applicando suddetti principi e criteri, considerato quanto già corrisposto, la somma da rimborsare è pari, per il contratto B, arrotondata all’unità (“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia, 2020, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25), ad € 1.400,00, calcolata come da tabella:

Considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014)

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 1.416,00 (millequattrocentosedici/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI